

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Tra la società Erasmus S.r.l. con sede in Roma (RM), Via Vigne di S. Matteo, 66 C.F. / P.I. 10241261006 legalmente rappresentata dal Sig. Matteo Mauri di seguito "Committente",

E

la Sig.ra Galanti Elisabetta, nata a Bracciano (RM) il 31/08/1947, residente a Bracciano (RM), Via Agostino Fausti, 59 codice fiscale GLNLBT47M71B114Y di seguito indicato come "Collaboratore o prestatore d'opera"

PREMESSO

- che la Committente ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo, concernente una prestazione straordinaria e temporanea, ad un collaboratore esperto in materia di occupazione suolo pubblico e pubblicità sul territorio di Bracciano e in particolare di ricognizione e catalogazione degli atti, elaborazione statistiche connesse alla durata e alle relative entrate di competenza del Comune.

– che non è possibile far fronte con le competenze proprie del personale in servizio, allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione, e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto della materia;

– che, la Sig. Galanti Elisabetta possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico pienamente corrispondenti alle esigenze della Committente;

Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 – RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile, un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo non abituale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto della prestazione è il seguente: ricognizione delle occupazioni di suolo pubblico e della pubblicità in essere, afferenti al territorio del Comune di Bracciano, mediante consultazione degli atti e delle banche dati messi a disposizione dal Committente; catalogazione degli atti; elaborazione statistiche connesse alla durata e alle entrate comunali relative alle occupazioni di suolo pubblico e alla pubblicità.

ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Il suddetto incarico si configura come prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c. Nell'espletamento dell'attività il collaboratore opererà con la diligenza richiesta dal ruolo rivestito e dalla natura dell'incarico assunto.

Il presente contratto d'opera, stipulato ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, è caratterizzato dalla prevalenza del lavoro personale e dall'autonomia del prestatore d'opera sul piano della scelta dei mezzi e dell'organizzazione della propria attività volta al conseguimento dell'oggetto della prestazione di cui all'art. 2 che precede. Per la prestazione occasionale ex art. 2222 e segg. non sussistono tutele previdenziali o assicurative trattandosi di prestazione occasionale e non continuativa. L'INAIL ha chiarito che restano escluse dall'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali le attività di lavoro autonomo occasionale (circolare INAIL n. 22 del 18 marzo 2004).

La prestazione di cui al presente contratto non determina rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni fornite, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato. Il collaboratore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le

apparecchiature esistenti presso l'azienda ovvero presso la sede dei clienti del Committente e deve garantire la propria presenza presso la sede ogni qual volta si rendesse necessaria per assicurare la realizzazione dell'attività.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà inizio il giorno 08/08/2022 e la prestazione dovrà essere completata entro e non oltre il 09/12/2022.

ART. 5 - COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITÀ' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione professionale di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile, viene determinato in euro 3.000 (tremila/00), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del percipiente, da corrispondersi come segue:

- in più acconti e saldo finale previa presentazione di apposita ricevuta di pagamento, e a verifica dei risultati raggiunti.

Il compenso pattuito rientra ai fini del trattamento fiscale e previdenziale tra i redditi diversi di cui all'art. 67 comma 1 lettera l) del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni e sarà pertanto assoggettato:

- all'imposta sul reddito (IRPEF) con l'effettuazione di una ritenuta d'acconto del 20% all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/73. Il collaboratore dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

- al contributo previdenziale INPS gestione separata, per compensi eccedenti la fascia di esenzione di 5.000,00 euro, ai sensi dell'art. 2 commi 26 e seguenti della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 44 comma 2 della Legge 326/2003, di cui 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del Committente.

Il collaboratore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso. È dovuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal collaboratore per l'esecuzione dell'incarico; tali spese devono essere evidenziate nella nota di addebito ed assoggettate alla ritenuta di acconto ai sensi della normativa vigente.

Al collaboratore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo occasionale.

ART. 6 – RECESSO

Il committente si riserva la facoltà di recedere motivatamente, con preavviso di 7 giorni, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 7 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio al Committente; in tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

In caso di recesso, senza rispetto del termine di preavviso pattuito e senza valida motivazione, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, la somma di € 10,00 (dieci/00) giornaliera.

ART. 7 - PROPRIETÀ', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di terzi o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del Committente. Tutti i dati e le informazioni di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 8 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile.

ART. 9 - SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 10 - TUTELA DATI PERSONALI

Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Roma (RM)

Letto, confermato, sottoscritto

Il Collaboratore

Eramus S.r.l.

Matteo Mauri

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto: Art. 3 (modalità di esecuzione della prestazione); Art. 6 (Recesso); Art. 7 (Proprietà - Riservatezza dei risultati); Art. 11 (Foro competente)

Il Collaboratore
